CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

ORDINANZA DI BALNEAZIONE 2025

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 000048 DEL 21/05/2025

IL SINDACO

Visto il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 ed in particolare gli articoli 30, 1161 e 1164;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima ed in particolare gli articoli dal 5 al 34 che disciplinano le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali nonché gli articoli 27 e 28 concernenti l'uso del demanio marittimo;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 "*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22.07.1975 n. 382*";

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59*";

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e ss. mm. ed in particolare gli articoli 107 e 109;

Vista la Legge Regionale 21 dicembre 2005 n. 17 "*Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo*";

Visto il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14 luglio 2007 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.2007) in base al quale i Comuni costieri emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa;

Visto il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE" ed in particolare l'art. 2 lett. e) e l'art. 4 lett. e), che individuano e definiscono il periodo della stagione balneare;

Visto il Piano Comunale Spiagge approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4643 del 31 ottobre 2013 dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro;

Vista l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 3262/25 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato in data 02/04/2025;

Vistala D.G.R. Calabria n. 53 del 17 febbraio 2025;

Vistala circolare esplicativa e operativa relativa alla gestione della stagione balneare per l'anno solare 2025, emanata dal Dipartimento "ambiente, paesaggio e qualità urbana" in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale nr. 53 del 17/02/2025, recante: *"Indicazioni esplicative sulla Deliberazione di Giunta Regionale nr. 53 del 17/02/2025 "Stagione Balneare 2025 – Atto di Indirizzo";*

ORDINA

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. La presente ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistico-ricreative che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale costiero del Comune di Catanzaro.
2. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con Ordinanza di sicurezza balneare n. 3265/2025 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato.

Articolo 2 – Durata della stagione balneare

1. La stagione balneare è stabilita nell'art. 8 delle "Norme tecniche di attuazione" del Piano Spiagge del Comune di Catanzaro.

2. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ogni anno.
3. Prima e/o dopo tale periodo il titolare della struttura ha facoltà di tenere aperto l'impianto apponendo agli ingressi idonea cartellonistica nella quale sono indicate le attività esercitate e debitamente autorizzate.
4. I concessionari, nell'arco della stagione balneare di cui al punto precedente (1° maggio / 31 ottobre) devono comunque garantire l'apertura delle strutture e l'esercizio dell'attività oggetto della concessione nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, con orario dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Durante tale periodo ed orario, e comunque quando le strutture sono aperte al pubblico per la balneazione, devono essere assicurati i servizi di salvataggio con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle ordinanze di sicurezza balneare adottate dalla competente Capitaneria di Porto.

Articolo 3 - Zone di mare riservate alla balneazione

1. Gli specchi acquei antistanti il litorale del Comune di Catanzaro, sono, durante il periodo della stagione balneare, destinati prioritariamente alla balneazione, per una distanza di 150 metri dalla battigia, fatti salvi i divieti di balneazione di cui **all'ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo emanata dalla Guardia Costiera di Soverato.**
2. I concessionari devono attenersi ad ogni ulteriore obbligo di segnalazione di cui alla citata Ordinanza di sicurezza balneare n. 3262/2025 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato.
3. Analogamente, i gestori delle strutture balneari e l'Amministrazione Comunale per le aree libere del litorale, devono segnalare in modo idoneo ogni altra eventuale zona pericolosa alla balneazione e ai tuffi per la presenza di buche, fossi, scogli, vortici, fondali insufficienti.

Articolo 4 - Zone di mare con divieto di balneazione

La balneazione è vietata nelle zone espressamente indicate nel vigente Piano spiaggia Comunale, e comunque nelle zone del territorio comunale adibite a:

- corridoi di lancio opportunamente segnalati;
- negli ambiti portuali che comprendono la foce dei fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali e dei collettori di scarico;
- alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
- nei corridoi di transito e sosta riservati alle unità di diporto;
- nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze;
- è permanentemente interdetta, per tutto l'anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee dei porti) poste a difesa della costa, sia parallelamente che perpendicolarmente ad essa, nonché effettuare tuffi dalle opere suddette.

Articolo 5 – Prescrizioni sull'uso delle spiagge libere

1. Nelle spiagge del Comune di Catanzaro è vietato:

- lasciare natanti e/o unità navali in sosta;
- occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
- lasciare, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sdraio, sedie, tende ed ogni altri tipo di attrezzatura o struttura;
- campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende, camper e/o altre strutture;
- transitare, parcheggiare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati

alla pulizia ed al soccorso. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;

- praticare attività/giochi che possano costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocumento all'igiene dei luoghi;
- tenere radio o altro apparecchio di diffusione sonora a livello tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- organizzare manifestazioni o eventi senza autorizzazione e/o nulla osta dall'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
- sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 150 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1.000 piedi) nonché ammarare, atterrare e decollare;
- accendere fuochi;
- fumare;
- distendere reti;
- gettare anche in mare o lasciare sulla spiaggia rifiuti di qualsiasi genere;
- bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere, anche per altri scopi, fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo nonché tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante, salvo specifica autorizzazione;
- esercitare attività commerciali anche in forma itinerante, attività pubblicitaria, attività promozionali, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti Uffici comunali nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge;
- pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione e comunque divieto di pesca da riva in presenza di bagnanti;
- condurre o far permanere qualsiasi animale, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani da salvataggio al guinzaglio, fuori dalla disciplina di cui al seguente punto 4.

2. Negli arenili liberi in cui non viene garantito il servizio di salvamento, il Settore Gestione del Territorio predispone adeguata segnaletica plurilingue, da posizionare in luoghi ben visibili.
3. Le aree destinate alla libera balneazione sono individuate nel vigente Piano Comunale spiagge, consultabile sul sito del Comune all'indirizzo: https://www.comune.catanzaro.it/amm-trasparente/pcs-piano-comunale-spiagge/

Articolo 6 – Accesso alle spiagge libere con animali da compagnia. Individuazione Bau-beach.

1. Nelle spiagge libere situate in località Giovino, a cento metri circa dall'ultimo stabilimento balneare andando verso Loc. Bellino, in zona indicata da apposita segnaletica, è consentita la permanenza con i cani senza i limiti orari. In ogni caso, fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dall'ASP o altra disposizione di legge, l'accesso dei cani alle suddette spiagge libere ai fini della balneazione potrà avvenire esclusivamente alle seguenti condizioni:
    a. Potranno accedere solo i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e dotati di microchip;
    b. I cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
    c. I cani devono essere in regola con le vaccinazioni;
    d. I cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50;
    e. È interdetto l'accesso ai cani di genere femminile in periodo estrale (c.d. "calore");

f. Il proprietario o possessore del cane ha l'obbligo di portare con sé una museruola da utilizzare secondo legge, in caso di necessità o comunque se richiesto dalle Autorità competenti;

g. Il proprietario o possessore del cane deve assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia.

h. Il proprietario o possessore del cane deve tenere un adeguato comportamento verso il proprio cane, nel rispetto dell'art 18 del "Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali" approvato con D.C.C. n. 137 del 11/10/2021.

i. Sarà consentito raggiungere ai fini di balneazione, lo specchio acqueo antistante le spiagge medesime nel rispetto e nei limiti delle seguenti condizioni/prescrizioni:

   i. per raggiungere lo specchio acqueo è obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50;

   ii. nel tratto di arenile, destinato alla passeggiata (battigia), che separa la spiaggia libera dallo specchio acqueo antistante la spiaggia medesima è vietata la sosta e la passeggiata dei cani;

   iii. i proprietari o possessori del cane devono rimuovere immediatamente le deiezioni prodotte dai cani compreso lo strato di sabbia coinvolto, da riporre negli appositi contenitori per i rifiuti. In mancanza degli stessi quanto raccolto dovrà essere trattenuto dal proprietario e conferito nel contenitore dedicato alle deiezioni di animali, più prossimo;

   iv. i proprietari o possessori del cane devono essere muniti di attrezzatura idonea a raccogliere le deiezioni, da esibire a richiesta dell'Autorità;

   v. dovrà essere garantita la presenza del proprietario o possessore del cane anche in acqua per evitare il vagare dei cani senza controllo;

   vi. l'accesso allo specchio acqueo è consentito solo con tempo e mare assicurati e quindi solo in condizioni meteo marine favorevoli;

   vii. al proprietario o possessore compete una continua ed attenta vigilanza del proprio cane. Il responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni è il proprietario o possessore del cane, anche in riferimento a responsabilità eventuali di tipo civile e penale.

2. Nelle altre spiagge libere è consentito accedere all'utenza balneare con al seguito i propri animali di compagnia dalle ore 6,00 alle ore 08:00 e dalle ore 19,00 fino al tramonto di ogni giorno, nel rispetto delle regole di cui al precedente punto 1. Gli animali di compagnia dovranno essere sani, dotati di microchip ed abituati alla convivenza con le persone e/o altri animali. Il responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni è il proprietario o possessore dell'animale, anche in riferimento a responsabilità eventuali di tipo civile e penale.

Articolo 7 - Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, le seguenti attività:

1. l'accensione di fuochi sull'arenile, la detenzione, l'utilizzazione ed il trasporto di bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e di qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
2. il transito con veicoli a motore di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e vigilanza;
3. lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi genere, regate, gare e altre attività organizzate, anche nei 150 mt dalla battigia;
4. lo svolgimento di attività pirotecniche di cui al vigente Regolamento Comunale;
5. lo svolgimento di attività, arti, mestieri; tali attività, quando autorizzate, devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le

attività balneari. Ai titolari di tali autorizzazioni o nulla-osta è fatto obbligo di esibire, in caso di controlli, il permesso ottenuto. I concessionari possono consentire l'accesso alla loro concessione degli operatori del commercio itinerante, purché muniti del necessario nulla osta demaniale, al fine di rendere un miglior servizio agli avventori della spiaggia;

6. l'effettuazione di pubblicità di qualsiasi tipo sulle spiagge e nel mare territoriale anche mediante mezzi fonici da imbarcazioni. È, altresì, vietato il lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.

Articolo 8- Disposizioni in materia di navigazione

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima con apposite ordinanze.

Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione.

Articolo 9 - Norme generali sulle aree pubbliche - Pulizia arenili

3. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 34/2002 – Capo VII "Demanio marittimo, protezione delle coste e ripascimento degli arenili", gli interventi di pulizia degli arenili non dovranno in alcun modo comportare la riduzione della quantità di sabbia e ghiaia presente, né dovrà essere alterata la conformazione morfologica naturale dell'arenile. Il materiale di risulta ottenuto a interventi effettuati dovrà essere regolarmente conferito presso discarica autorizzata.
4. L'eventuale utilizzo dei mezzi meccanici per la pulizia delle spiagge non potrà essere svolto nelle fasce orarie in cui è consueta la presenza di bagnanti o nelle Zone speciali di conservazione (ZSC) data la possibile nidificazione in dette aree di tartarughe marine Caretta Caretta.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche.

Articolo 10 - Disciplina delle strutture balneari[1]

Disposizioni commerciali

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, **per la balneazione**, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Negli stabilimenti balneari l'organizzazione del servizio di salvataggio e delle misure volte a garantire la sicurezza della balneazione e delle attività connesse è disciplinata da apposita ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato.
2. Ogni struttura deve essere provvista di apposita concessione demaniale, di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciate a cura delle autorità competenti.
3. È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (redatto in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di IVA dei servizi medesimi.
4. A cura dei concessionari, all'interno delle aree in concessione, devono essere individuati e segnalati con apposita cartellonistica (mt. 1.00 x 0,50 mt.) con indicazione "INGRESSO SPIAGGIA" specifici varchi di larghezza non inferiore a 1,50 mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.

Sistemazione e manutenzione dell'area di concessione e degli specchi acquei riservati alle attività balneari

5. L'installazione della struttura balneare deve essere eseguita in conformità con il progetto autorizzato dai competenti Uffici comunali.
6. Le aree in concessione possono essere recintate secondo quanto previsto in progetto. In

ogni caso, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, le recinzioni perpendicolari alla battigia si devono interrompere ad una distanza di 5 metri lineari dalla battigia. In tale fascia, per una lunghezza pari al fronte mare dell'area in concessione, è vietata la presenza di ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché di unità navali di qualsiasi genere, fatti salvi i mezzi di soccorso. Il numero degli ombrelloni, da installare, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Gli ombrelloni, inoltre, indipendentemente da quanto previsto dalla concessione demaniale, devono sempre garantire il libero transito sulla zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia: in caso di alta marea, gli ombrelloni vanno prontamente rimossi per consentire il libero transito.

7. Il concessionario dovrà provvedere alla chiusura degli ombrelloni, approssimandosi il maltempo ed in caso di vento forte, al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo. Nelle zone più ventose del litorale del Comune di Catanzaro sono permessi sistemi di frangivento realizzati con materiale a norma di legge e da collocare secondo la normativa di legge vigente in materia.

[1] Gli obblighi a carico dei titolari di concessione demaniale marittima sono da intendersi anche a carico degli eventuali affidatari che, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, gestiscono le attività oggetto della concessione.

8. Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato, a cura del concessionario frontista, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione e comunque nel numero minimo di due per ogni stabilimento. I concessionari devono tenere sotto controllo eventuali spostamenti dei gavitelli provvedendo, ove necessario, al loro riposizionamento.
9. Il concessionario può impiegare i mezzi meccanici autorizzati ad accedere all'arenile per il mantenimento ordinario dell'area concessa in orario compreso tra le ore 06.00 e le ore 8.00 e tra le ore 20.00 e le ore 22.00, salvo cause di forza maggiore o espressa deroga rilasciata dal competente Ufficio.
10. Il concessionario deve assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche dello specchio d'acqua immediatamente prospiciente alla battigia.
11. Al fine di assicurare una razionale raccolta dei rifiuti, ogni stabilimento dovrà essere dotato di appositi contenitori per la raccolta differenziata di carta (bidone azzurro), multimateriale: lattine/plastica (bidone o buste gialle), umido (bidone marrone), vetro (bidone verde) nonché di idonei contenitori per i rifiuti individuati come residuo secco (bidone grigio), giusta Ordinanza n. 23 del 27 novembre 2015 del Settore Igiene Ambientale.
12. I concessionari titolari di attività di pubblico esercizio sull'arenile (esercizi della somministrazione e stabilimenti balneari) sono tenuti a rispettare le prescrizioni e limitazioni poste dalle normative e dai regolamenti di riferimento.
13. I concessionari possono, previe autorizzazioni e permessi comunali, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine della stagione balneare.
14. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano funzionali alle attività di balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio.
15. È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico. In tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.
16. È vietato introdurre ed usare anche all'interno delle cabine degli stabilimenti balneari bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione dell'Ente preposto;

Disposizioni sull'organizzazione del servizio di salvataggio presso le strutture balneari

17. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di assistenza e salvataggio deve essere comunque garantito.

18. Chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio deve informare immediatamente la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato ad uno dei seguenti recapiti telefonici:

- numero emergenza in mare 1530 (chiamata gratuita);
- centralino/sala operativa 0967/21674;
- Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina - tel. 0961/31642
- Via radio, sul canale 16 VHF.

Visibilità degli impianti, accesso al mare

19. I concessionari devono garantire la visibilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della Legge n. 104/1992. Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionale sulle spiagge sia parallelamente che verticalmente alla battigia – al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse – anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio.

BANDIERA BLU

20. I concessionari i cui stabilimenti balneari sono situati in Località Giovino, dovranno adottare le misure previste dal programma internazionale "Bandiera blu", secondo le indicazioni fornite dall'Ente.

21. La segnaletica relativa alla "Bandiera blu" dovrà essere correttamente posizionata e mantenuta per tutta la durata dell'esercizio.

22. I concessionari dovranno attuare ogni azione di propria competenza per il mantenimento dell'importante riconoscimento.

Accesso ai cani negli stabilimenti balneari

23. Per la stagione balneare i titolari degli stabilimenti balneari possono consentire, nelle spiagge in concessione, l'accesso ai cani in proprietà, con le seguenti prescrizioni:

- apporre apposita segnaletica all'ingresso dello stabilimento balneare indicante la possibilità di accesso ai cani;
- delimitare, segnalare ed attrezzare una zona di spiaggia destinata ai cani, munire l'area di idonea vasca con acqua, garantendo adeguata copertura dai raggi solari e distanza minima tra un cane e l'altro per la libertà di movimento e l'assenza di interferenze;
- assicurare adeguata pulizia dell'arenile;
- far rispettare tutte le prescrizioni di cui all'articolo 6 della presente ordinanza.

24. I proprietari dei cani condotti all'interno degli stabilimenti che ne ammettono l'accesso hanno l'obbligo:
    - di esibire al titolare dello stabilimento il libretto sanitario rilasciato dal veterinario sul quale sono registrare tutte le vaccinazioni effettuate dal cane;
    - rispettare tutte le prescrizioni di cui all'articolo 6 della presente ordinanza.

Articolo 11 – Sanzioni

1. Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca

fattispecie penalmente illecita, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dal Decreto Legislativo 17 novembre 2005 (Codice della nautica da diporto) e s.m.i. e dal Decreto Legislativo 04/2012.

2. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e le disposizioni previste nel TUEL.
3. La violazione di ciascuna disposizione della presente Ordinanza comporterà, salvo diversa disposizione di legge, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art 7 bis del TUEL.
4. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune, alla Capitaneria di Porto ed agli altri Organi di Polizia.

Articolo 12 – Disposizioni finali

1. La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico a cura dei titolari di strutture balneari nonché da coloro che esercitano l'attività di locazione di natanti da spiaggia in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. La presente ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza Balneare comunale per l'anno 2024 n. 1 del 14.06.2024, è pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune e viene trasmessa alla Prefettura di Catanzaro, alla Polizia di Stato di Catanzaro, alla Stazione ed al Comando provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, alla Guardia di Finanza di Soverato, alla Polizia Municipale di Catanzaro ed ai concessionari delle strutture balneari.
3. Per quanto non disciplinato, si fa espresso rinvio all'Ordinanza di sicurezza balneare n. 06/2025 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato, e successive modifiche o integrazioni, allegata alla presente per farne parte integrante

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento a mezzo PEC a:

- Prefettura di Catanzaro;
- Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato;
- Settore Gestione del Territorio;
- Settore Igiene Ambientale;
- Settore Patrimonio – Provveditorato;
- Comando Polizia Municipale.

IL SINDACO

Prof. NICOLA FIORITA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
SOVERATO
Via Vittorio Veneto Snc - 88068 Soverato (CZ). 096721674;
e-mail: ucsoverato@mit.gov.it- P.e.c.: cp-soverato@pec.mit.gov.it – Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/soverato

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del Circondario Marittimo di Soverato:

VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione parte marittima;

VISTO: l'articolo 359 del Codice Penale *("Persone esercenti un servizio di pubblica necessità");*

VISTI: gli articoli 104 ("*Funzioni mantenute allo Stato*") e 105 ("*Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*"), lettera l (così come modificata dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*");

VISTA: la Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 della Regione Calabria, *"Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";*

VISTO: il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, "*Codice della nautica da diporto ed attuazione delle Direttive 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172*";

VISTO: il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008 n. 146 ("*Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto*");

VISTO: il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 ("*Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante*");

VISTO: l'articolo 10, comma 7, del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 ("*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*"), convertito in Legge 24 febbraio 2023 n. 14, che proroga al 30 giugno 2023 l'entrata in vigore del D.M. n. 206/2016;

VISTO: il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 07 aprile 2006 ("*Disciplina delle attività balneari: linee di indirizzo*") del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTO: la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 02.01/13413 del 08 febbraio 2007, nella quale si evidenzia, tra l'altro, l'opportunità della istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto - dell'ampiezza di 50 metri - oltre la zona di mare riservata ai bagnanti in cui sia limitato l'ingresso ai bagnanti, ai sub e alle unità che navigano a motore;

VISTA: la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 02.02.70/29121 del 29 marzo 2014 secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 18 marzo 2011, la presenza del defibrillatore all'interno degli stabilimenti balneari è una "*collocazione ottimale*" e quindi consigliata e la circolare del Ministero della Salute 13917-P-20 del 20 maggio 2014 recante disposizioni sul rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);

VISTA: la Circolare del Ministero della Salute 18981-P-20 del 20 marzo 2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia *"...consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica,...*" prescrivendo la necessaria disponibilità di un "*saturimetro arterioso*" tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;

VISTO: il dispaccio prot. n. 26421 in data 26 febbraio 2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente all'utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;

VISTA: la Circolare di serie: Salvamento acquatico (S.A.) n. 01 in data 19 dicembre 2016 (prot. n. 155386), del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, contenente istruzioni operative in ordine al D.M. 206/2016, sopra citato, che diverranno efficaci quando il decreto ministeriale troverà applicazione;

TENUTO CONTO delle Ordinanze dei Comuni ricadenti nel Circondario marittimo di Soverato (dal comune di Simeri Crichi (CZ) incluso, alla foce della fiumara Assi in territorio del Comune di Monasterace (RC), emanate per disciplinare l'uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale;

VISTA: la propria ordinanza n. 10/18 in data 27/06/2018 con la quale si "*Disciplina la navigazione da diporto e le attività connesse nelle acque del circondario marittimo di Soverato";*

VISTA: la Deliberazione n° 53 in data 17/02/2025 della giunta della regione Calabria;

VISTA: la nota prot. 164810 in data 14/03/2025 del Dipartimento "Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" della regione Calabria "Indicazioni esplicative sulla Deliberazione di Giunta Regionale nr. 53 del 17/02/2025 Stagione Balneare 2025 – Atto di Indirizzo";

VISTA: la propria ordinanza di sicurezza balneare n. 13/24 in data 21 maggio 2024;

RITENUTO opportuno modificare la citata ordinanza n. 13/24, allo scopo di aggiornare la disciplina della balneazione e delle attività connesse che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili antistanti il litorale nella giurisdizione del circondario marittimo di Soverato che comprende i Comuni di Simeri Crichi, Catanzaro, Borgia, Squillace, Staletti, Montauro, Montepaone, Soverato, Satriano, Davoli, San Sostene, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Isca sullo Ionio, Badolato, Santa Caterina dello Ionio, Guardavalle e Monasterace fino alla foce del torrente Assi;

O R D I N A

ARTICOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del circondario marittimo di Soverato, nell'ambito del periodo di balneazione stagionale, salvo diversa e specifica indicazione.

2. Tutti gli altri aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico–ricreative, ivi compresi la determinazione del periodo di balneazione stagionale", e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dagli Enti territorialmente competenti (Regione Calabria e Comuni costieri).

3. Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Circondario marittimo di Soverato deve informare immediatamente la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato ad uno dei seguenti recapiti telefonici:

NUMERO EMERGENZA IN MARE	1530 (chiamata gratuita)
CENTRALINO/SALA OPERATIVA	0967/21674

anche per il tramite della più vicina Autorità marittima, (Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina - tel. 0961/31642) oppure via radio sul canale 16 VHF.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

a) ASSISTENTE BAGNANTE MARITTIMO
Persona fisica addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in mare, dotata di idoneo brevetto (M.I.P.) in corso di validità, rilasciato da un'organizzazione abilitata.

b) STABILIMENTO/STRUTTURE BALNEARI
Per stabilimento/struttura balneare si intende un esercizio posto su una area demaniale marittima dove il concessionario, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, di tipo turistico-balneare (con o senza balneazione, noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e/o cabine/spogliatoi, solarium, noleggio di natanti senza propulsione meccanica, ecc.).
Il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture balneari ricettive, insistenti su proprietà privata immediatamente confinanti con la costa, che offrono al pubblico medesimi servizi di tipo turisto-balneare.

c) COSTE A PICCO
Coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici. Per i tratti di costa interessati da fenomeni franosi, i limiti di utilizzo sono stabiliti in specifiche Ordinanze di interdizione.

d) DISTANZA DALLA COSTA
Distanza esistente rispetto al punto di litorale geograficamente più vicino, indipendentemente dalla direzione.

e) FRONTE MARE
Distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area ove ricade la struttura balneare.

f) NATANTI SENZA PROPULSIONE MECCANICA
Natante da spiaggia privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana.
Sono esclusi gli scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boats, tavole a motore e simili.

g) ACQUE SICURE
Specchi acquei di profondità massima pari a 1,60 metri, caratterizzati dall'assenza di buche significative nel fondale, entro i quali le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione.

h) CORRIDOI DI ATTERRAGGIO
Corsie con larghezza non inferiore a 10 metri, realizzate perpendicolarmente alla costa attraverso una zona riservata alla balneazione e sino al limite esterno della zona medesima, delimitate da gavitelli ed usate per l'atterraggio/la partenza di unità a motore o a vela.

i) UNITA' CINOFILA
S'intende la coppia conduttore-cane nella quale il cane deve essere munito di opportuno brevetto rilasciato da un'organizzazione riconosciuta e il conduttore deve essere munito del brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio.

l) PERIODO DI BALNEAZIONE STAGIONALE
Il periodo temporale stabilito dai provvedimenti emanati dagli Enti territorialmente competenti (Comuni costieri ovvero, in assenza, Regione Calabria), in coerenza con la normativa di settore.

ARTICOLO 3

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E QUELLE VIETATE

1. Durante il periodo di balneazione stagionale", dalle ore 08.00 alle ore 20.00, nell'ambito del Circondario Marittimo di Soverato, da Simeri Crichi (CZ) incluso a Monasterace (RC) fino alla foce del torrente Assi, le zone di mare riservate alla balneazione sono quelle sino alla distanza di:
   - 150 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;
   - 100 metri dalle scogliere, in presenza di coste alte o a picco.

   Al fine di tutelare la sicurezza della balneazione, si fa obbligo ai conduttori di tutte le unità navali, comprese le tavole a vela, di navigare nel rispetto della distanza dalla costa stabilita nell'ordinanza n. 10/2018 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, citata in premessa, nonché di tutte le altre Ordinanze, contingibili e temporanee, emanate dall'Ufficio stesso, in attuazione dell'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.
   Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, in ordine alla navigazione da diporto si rimanda altresì alle specifiche norme in vigore ed alle ordinanze locali nonché al Codice della Navigazione e al "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG '72), approvato con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085.

2. Le zone di mare vietate permanentemente alla balneazione sono:
   a) nel raggio di 100 metri dall'imboccatura e dai moli dei porti, negli ambiti portuali ed all'interno dei sistemi di instradamento obbligatorio del traffico, ove esistenti, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;
   b) in prossimità dei moli dei porti, di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
   c) all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;
   d) all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio di unità navali;
   e) alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
   f) nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze;
   g) nelle zone di mare interdette in forza di provvedimenti localmente emanati, a tutela della salute e della pubblica incolumità, presso cui i Sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad apporre idonei cartelli monitori.

3. È permanentemente interdetta, per tutto l'anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee dei porti) poste a difesa della costa, sia parallelamente che perpendicolarmente ad essa, nonché effettuare tuffi dalle opere suddette.

ARTICOLO 4

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E DELLE ACQUE SICURE

1. I concessionari/titolari di strutture balneari sono tenuti a segnalare, per tutto il fronte a mare delle concessioni, i limiti delle **zone riservate alla balneazione** con gavitelli di colore rosso/arancione, saldamente ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro. Ai predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità navale (per le spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, vedasi quanto disposto all'art. 8 della presente ordinanza).

2. Per comprovate ragioni tecniche, i Comuni e i titolari delle strutture balneari potranno richiedere al Capo del Circondario marittimo - ai sensi dell'art. 14, comma 7, della presente ordinanza - una specifica deroga in ordine alle modalità di segnalazione dei predetti limiti della zona riservata alla balneazione; l'autorizzazione, se e quando rilasciata, indicherà le condizioni alternative da attuare e avrà la validità indicata nella medesima. La struttura balneare, al rilascio della predetta autorizzazione dovrà apporre apposita cartellonistica sulla spiaggia in concessione, redatta almeno in tre lingue (italiano, inglese e francese) riportante la seguente dicitura:

ATTENZIONE
BOE ROSSE DELIMITANTI LE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE COLLOCATE A XXX METRI ANZICHE' 150 METRI DALLA SPIAGGIA

3. I concessionari/titolari di strutture balneari sono tenuti a segnalare, per tutto il fronte a mare delle concessioni, ovvero negli specchi acquei assentiti in concessione, il limite delle **acque sicure,** come definite all'art. 2, con gavitelli di colore bianco, disposti ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque) e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità (per le spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, vedasi quanto disposto all'art. 8 della presente ordinanza).
4. In caso di impossibilità di ancoraggio, in presenza di coste a rapido declivio in cui le acque sicure terminino prima di 10 metri dalla battigia, o laddove l'ingresso in acqua alta avvenga attraverso strutture artificiali, i concessionari/titolari di strutture balneari sono tenuti ad apporre, in prossimità della battigia o dell'ingresso in acqua, idonea segnaletica, redatta in più lingue, riportante la dicitura:

ATTENZIONE
PERICOLO ALTI FONDALI
Balneazione non adatta ai bambini non accompagnati
ed ai non esperti al nuoto

5. I predetti soggetti devono provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti e, comunque, non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo.

6. Devono altresì rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine del periodo di balneazione stagionale".

ARTICOLO 5

DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITA'

1. Nelle zone di mare riservate alla balneazione e negli orari compresi tra le ore 08:00 e le ore 20:00, è vietato:

   a. effettuare la navigazione, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità navale, ad eccezione: dei natanti a remi, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili senza propulsione meccanica o velica o privi di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento dalla forza umana, che devono comunque evitare di arrecare nocumento o fastidio ai bagnanti, nonché dei mezzi addetti al soccorso e alla polizia marittima;

   b. praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti;

   c. esercitare qualsiasi tipo di pesca, sia essa sportiva /ricreativa e/o professionale;

   d. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;

e. sorvolare con qualsiasi tipo di aereo motrice o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso o di polizia.

2. Al fine di intraprendere una sicura balneazione, gli interessati devono, in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare presenti nella zona, con particolare riferimento all'andamento del moto ondoso, alla temperatura e profondità delle acque.

3. Gli stessi devono prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall'assistente bagnante, anche a mezzo della bandiera issata sul pennone (rossa per il potenziale pericolo) ovvero tramite annunci con megafono.

4. Chiunque intenda tuffarsi e praticare il nuoto anche subacqueo nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo.

5. La balneazione al di là del limite delle zone e degli orari indicati al punto 1 del precedente articolo 3, deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. In tali casi, se non è presente una unità navale di appoggio, è consigliabile dotarsi di un galleggiante sormontato da bandiera rossa con striscia diagonale bianca (quello utilizzato dai subacquei) o di una cuffia colorata e/o retroriflettente per rendersi maggiormente visibile.

6. La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia deve essere lasciata libera da ingombri (ad eccezione di quelli destinati al soccorso) anche per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso.

ARTICOLO 6

CORRIDOI DI ATTERRAGGIO
DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEGLI STESSI

1. Le unità navali a motore o a vela, comprese le tavole a vela, per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, negli orari compresi tra le ore 08:00 e le 20:00, devono utilizzare i corridoi di atterraggio, (in conformità all'art. 6, comma 2, della ordinanza n. 10/2018, citata in premessa, relativa alla disciplina della navigazione da diporto).

2. I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli di colore giallo distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio lato

spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello, redatto in più lingue, riportante la dicitura

CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO
DIVIETO DI BALNEAZIONE

3. All'interno dei corridoi di atterraggio le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.

4. È fatto divieto di ormeggio/ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio e, esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione o sagole di congiunzione; il divieto di ormeggio/ancoraggio vale anche per gli operatori commerciali del noleggio e della locazione, se provvisti di specifico titolo concessorio per l'ormeggio delle unità nautiche in specchio acqueo confinante con il corridoio. È consentita la sosta all'interno del corridoio per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra, senza ostacolare la navigazione delle altre unità.

5. I corridoi di atterraggio devono essere installati dai concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche, compreso il noleggio di natanti, e dai concessionari di stabilimenti balneari che intendano esercitare il noleggio ovvero ricevere natanti, nel rispetto delle disposizioni delle competenti Autorità comunali e destinate all'uso pubblico. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti ove sono previste nel piano spiaggia aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi di atterraggio devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati, ovvero da società esercenti attività nautiche, sempre sotto la responsabilità dei Comuni costieri cui compete l'autorizzazione.

ARTICOLO 7

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO PRESSO STRUTTURE BALNEARI E SPIAGGE/SCOGLIERE LIBERE

1. I concessionari/titolari di strutture balneari, durante il periodo di balneazione stagionale e negli orari di apertura al pubblico delle strutture, devono attivare un efficiente ***servizio di assistenza e salvataggio.***

2. Qualora la struttura balneare intenda operare al di fuori del periodo di balneazione stagionale, il servizio di assistenza e salvataggio deve essere comunque attivato. Nei giorni in cui il servizio non è attivo, gli stabilimenti balneari possono rimanere aperti solo per elioterapia, in tal caso, i titolari della struttura hanno l'obbligo di:

a) issare la bandiera rossa;
b) esporre uno o più cartelli ben visibili dagli utenti, redatti in più lingue, recanti la seguente dicitura:

ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA
DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

c) informare l'utenza presente anche tramite megafoni, con annunci ripetuti a intervalli regolari.

3. Nelle spiagge e scogliere libere, i Comuni rivieraschi, qualora non attivino il servizio di salvataggio, devono informare la locale autorità marittima, provvedendo ad apporre una adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (*eventualmente redatta in più lingue*), recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA
DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

4. I suddetti comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della predetta segnaletica e se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.

5. I concessionari/titolari di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico devono attivare un efficiente servizio di salvataggio, consistente nell'obbligo di disporre di:

a) almeno un assistente bagnante marittimo abilitato al salvamento, per ogni 80 metri di fronte mare o frazione, provvisto di brevetto in corso di validità contraddistinto dalla sigla "M.I.P." e rilasciato da una organizzazione abilitata;

b) almeno una postazione di salvataggio ogni 80 metri di fronte mare, ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, sempreché, in relazione alla conformazione ed estensione dell'area in concessione, non esista altro idoneo punto di osservazione;

c) un pattino di salvataggio o, in alternativa, - previa comunicazione al Capo del Circondario marittimo di Soverato - un'unità idonea al servizio di salvataggio di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) "**SALVATAGGIO"**, ed il nome della struttura balneare a cui appartiene, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri; tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi;

d) cintura/bretella con 200 metri di cavo galleggiante;

e) due salvagenti anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, recanti indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono;

f) un binocolo;

g) un paio di pinne;

h) pennone di idonea altezza su cui devono essere issate alternativamente, a seconda della situazione, una delle seguenti bandiere:

BIANCA 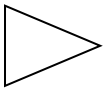	Servizio di assistenza e salvataggio assicurato durante l'orario di balneazione.
GIALLA 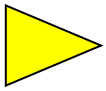	Obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di forti raffiche di vento.
ROSSA 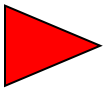	Balneazione pericolosa per cattivo tempo, per assenza del servizio di assistenza e salvataggio (nei casi in cui ciò sia previsto) e provvisoria mancanza delle boe di segnalamento di cui all'articolo 4 della presente ordinanza.

i) Megafono fisso o manuale per divulgare notizie di pubblico interesse, compreso l'attivazione e disattivazione del servizio di salvataggio.

6. Gli apprestamenti di cui alle lettere d), e), f), g), e i) devono essere tenuti, immediatamente pronti all'uso, nei pressi di ogni postazione di salvataggio istituita nell'ambito della concessione/stabilimento balneare.

7. Più strutture balneari contigue, pur se intervallate da brevi tratti di spiaggia libera, possono assicurare il servizio di salvataggio, come sopra configurato, in forma collettiva/associata tra loro. In tal caso, prima dell'avvio del servizio in questa forma, i concessionari/titolari di strutture balneari interessati dovranno presentare al Capo del Circondario marittimo di Soverato, specifica richiesta congiunta di autorizzazione ad avvalersi di tale possibilità, indicando le strutture balneari interessate e le modalità dettagliate di organizzazione e di espletamento del servizio, e si atterranno alle disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento autorizzatorio, se e quando rilasciato da questo Ufficio Circondariale Marittimo.

8. Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, è fatto obbligo di assicurare autonomo servizio di salvataggio garantito da personale aggiuntivo a quello impiegato per la sorveglianza dei tratti di arenile.

9. Qualora il servizio di salvataggio, per fatti imprevisti ed imprevedibili, presenti deficienze rispetto a quanto stabilito nel presente articolo, i concessionari devono immediatamente informare l'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato e la competente Autorità comunale, applicando, ove necessario, le procedure di cui al precedente comma 2 e provvedendo all'attivazione urgente di ogni necessaria iniziativa per la risoluzione delle problematiche rilevate. Non costituisce imprevisto e, pertanto, non autorizza ad issare la bandiera rossa e a far mancare il servizio di assistenza e salvataggio, tra le ore 08.00 e le 20.00, l'espletamento delle normali funzioni fisiologiche o la consumazione dei pasti da parte dell'assistente bagnante né le altre pause o interruzioni contrattualmente o preventivamente convenute fra le parti; in tali casi, i concessionari/titolari della struttura balneare devono provvedere alla sistematica sostituzione dell'assistente bagnante che si assenta, garantendo la continuità e l'effettività del presidio di sicurezza balneare.

10. Ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti durante gli interventi di soccorso può essere utilizzato dagli stessi un giubbotto individuale di salvataggio ed una calotta di colore rosso vivo.

11. Oltre al pattino o altro mezzo nautico alternativo di cui al comma 5, lettera c) è data facoltà altresì di utilizzare una moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. L'utilizzo della moto d'acqua ai fini del salvamento è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

    a) preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;

    b) titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d'acqua;

    c) presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento (MIP);

    d) la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta ***"SALVATAGGIO";***

    e) la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;

    f) la moto d'acqua per raggiugere/allontanarsi dalla costa deve utilizzare esclusivamente il corridoio di atterraggio, di cui al precedente art. 6;

g) la moto d'acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante da salvataggio tradizionale, deve essere dotata di:

1. dispositivo di retromarcia;
2. pinne;
3. coltello;
4. cima di traino con moschettoni;
5. stacco di massa di scorta;
6. fischietto;
7. torcia stagna;
8. strumento di segnalazione sonora;
9. apparato radio di comunicazione VHF marino.

Il conduttore della moto d'acqua deve indossare:

- casco protettivo;
- scarpe in neoprene o tipo ginnastica;
- giubbotto di salvataggio.

La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti.

12. Fermo restando quanto prescritto con provvedimento legalmente dato in materia di uso delle spiagge, in caso di impiego di unità cinofila abilitata al salvamento, come definita all'articolo 2, comunque ad integrazione del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto e nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica nonché delle disposizioni sulla tenuta e l'impiego dei cani, si dispone quanto segue:

a) nelle spiagge in cui si attivato un servizio di assistenza e salvataggio, i concessionari/titolari di strutture balneari ovvero, nelle spiagge o scogliere libere, i Comuni rivieraschi hanno facoltà di integrare il suddetto servizio avvalendosi di unità cinofila abilitata al salvamento. In caso di attivazione del predetto servizio integrativo deve essere data comunicazione alla locale autorità marittima nonché al Comune e Azienda Sanitaria Provinciale competenti per territorio specificando località e modalità dell'attività proposta;

b) nel caso in cui sia consentita la presenza in spiaggia di unità cinofila abilitata al salvamento, non facente parte del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto, deve esser informato il più vicino assistente ai bagnanti al fine della verifica dei relativi titoli abilitativi e della possibilità dell'eventuale chiamata in caso di necessità.

ARTICOLO 8
OBBLIGHI E FACOLTÀ DEI COMUNI COSTIERI SULLE SPIAGGE LIBERE

1. I Comuni costieri, sulle spiagge libere assicurano il servizio di salvamento con le modalità di cui al precedente articolo 7 ed appongono le segnalazioni delle zone marittime previste dagli articoli 3, 4 e 6.

2. I Comuni che non garantiscono il servizio di salvamento e la segnalazione delle zone di mare di cui al precedente comma provvedono all'apposizione, sulle spiagge e scogliere libere, di idonea segnaletica monitoria, redatta in più lingue, riportante il seguente avviso:

ATTENZIONE

BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO

LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
(METRI 150 DALLA COSTA ovvero 100 METRI DALLE SCOGLIERE A PICCO) NON SEGNALATO

LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60)
NON SEGNALATO

PERICOLO ALTI FONDALI
Balneazione non adatta ai bambini non accompagnati
ed ai non esperti al nuoto.

CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO
DIVIETO DI BALNEAZIONE

3. I Comuni hanno l'obbligo di verificare l'integrità della predetta segnaletica nel corso del periodo di balneazione stagionale, e provvedono, se necessario, all'immediato ripristino/sostituzione della stessa.

4. I Comuni curano l'apposizione di idonea segnaletica per avvisare del divieto di accesso ad aree ove sussistano pericoli di frane in prossimità delle coste a picco e falesie.

5. I Comuni hanno facoltà di installare corridoi di lancio sulle spiagge libere in conformità a quanto previsto nel rispettivo piano spiaggia.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite nella presente ordinanza per i concessionari.

ARTICOLO 9

ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. I concessionari/titolari di stabilimenti balneari/spiagge attrezzate balneari devono inoltre dotarsi di:
   a. tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso da esporre in luogo ben visibile al pubblico;

   b. tabella recante i significati delle bandiere esposte;

   c. utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato all'autorità marittima e comunale;

   d. idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia;

   e. idonea postazione dove poter effettuare il primo soccorso, debitamente areata e/o raffrescata, illuminata e mantenuta in condizioni da rendere, all'occorrenza, compatibile la destinazione allo scopo; presso detta postazione devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:
      - 3 bombole di ossigeno terapeutico, ciascuna di almeno litri 1, caricata a 150 atmosfere ovvero almeno 2, ciascuna di almeno 3 litri e caricata a 200 atmosfere; le bombole devono essere munite di riduttore di pressione corredato di manometro di controllo;
      - una cannula di respirazione bocca a bocca;
      - un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
      - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa;
      - tre cannule oro-tracheali per la respirazione artificiale, di cui una per bambini;
      - una pinza tiralingua e un apribocca.

2. È raccomandato agli stabilimenti balneari di dotarsi, anche in forma collettiva/associata tra di loro purché prontamente disponibile, di un defibrillatore semiautomatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità, relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in capo a chi ne fa uso.

Quanto sopra, fermo restando quanto disciplinato dalla vigente normativa sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita.

3. I concessionari/titolari di stabilimenti balneari/spiagge attrezzate balneari devono accertare la conformità delle proprie attività a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list allegata alla presente ordinanza (**Allegato 1**). Tale check-list, in ogni caso non esaustiva dell'applicazione delle disposizioni in vigore, deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato e, quando necessario, l'autorità comunale delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

4. I concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari devono infine compilare e far pervenire, entro la data di apertura delle strutture balneari, la scheda notizie di cui all'**Allegato 2** all'Ufficio Circondariale marittimo di Soverato. In caso di cambio del personale che effettua la sorveglianza durante il periodo di balneazione stagionale, il responsabile dovrà comunicare tempestivamente la variazione.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI PER L'ASSISTENTE BAGNANTE

1. L'assistente bagnante, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità.

2. L'assistente bagnante, fatti salvi gli obblighi in capo ai titolari delle strutture balneari, deve:

   a) durante il servizio indossare una maglietta di colore rosso con la scritta bianca "SALVATAGGIO" e un fischietto;

   b) svolgere l'attività stazionando il più possibile e, comunque, nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti a bordo del battello di salvataggio, navigando lungo la zona riservata alla balneazione;

   c) quando a terra, stazionare nei pressi della postazione di salvataggio o nel punto di maggiore osservazione, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;

   d) non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;

   e) segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;

f) ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte mare della concessione riservato alla balneazione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

g) segnalare con immediatezza alle competenti autorità marittime qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente/inquinamento occorsi in mare o sugli arenili;

h) prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo o infortunata;

i) vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera nei termini previsti dal comma 6 dell'art. 5;

j) portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;

k) provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, indicante un potenziale rischio per la balneazione in relazione allo stato del mare o ad altre contingenti condizioni di pericolo, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 7, della presente ordinanza;

l) provvedere ad issare la bandiera gialla in caso di vento forte e a far chiudere gli ombrelloni;

m) mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'autorità marittima o delle Forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento;

n) compilare ed inviare senza ritardo all'autorità marittima la scheda di segnalazione di cui all'**Allegato 3**, qualora si verifichino eventi di rilievo (in particolare attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree vicine alla concessione), al seguente contatto: *ucsoverato@mit.gov.it*. La scheda dovrà essere compilata anche per comunicare le ricorrenti lamentele dell'utenza, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate al fine di favorire una raccolta statistica finalizzala all'implementazione della sicurezza della balneazione, della navigazione sotto costa e dell'ambiente marino in genere.

ARTICOLO 11

DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE

1. Le attività di immersioni subacquee non professionali sono disciplinate con ordinanza n. 11/2010 in data 11/05/2010 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, recante il regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività subacquee non

professionali, guidate e didattiche, compiute in apnea o con l'ausilio di apparecchi di respirazione nelle acque del Circondario marittimo di Soverato.

ARTICOLO 12

DISCIPLINA DELLA PESCA

1. In aggiunta al divieto generico di cui all'articolo 5, Comma 1 lettera c), l'esercizio della pesca marittima deve essere condotta secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Durante il periodo di balneazione stagionale", dalle ore 08.00 alle ore 20.00, la pesca subacquea sia essa sportiva/ricreativa o professionale può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa.
   È sempre vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.

ARTICOLO 13

DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO, PARACADUTISMO ASCENSIONALE, TRAINO DI PICCOLI GOMMONI (BANANA BOAT, ECC.), MOTO D'ACQUA, TAVOLE A VELA (WIND SURF, ECC.) TAVOLE CON AQUILONE O MEZZI TRAINATI DA AQUILONI (KITE SURF, ECC.)

1. Chiunque intenda svolgere le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni, (Banana Boat, ecc.) ovvero moto d'acqua, tavole SUP (Stand Up Paddle), tavole a vela (Wind Surf, Ecc.) e tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (Kite Surf, ecc.) deve attenersi alle vigenti disposizioni in materia, con riferimento anche ai discendenti adempimenti di tipo amministrativo previsti.
2. Tali attività sono disciplinate dall'ordinanza n°10/2018 in data 22/05/2018 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, recante il regolamento per la "Disciplina della navigazione da diporto ed attività connesse".

ARTICOLO 14

RINVII E DEROGHE

1. La balneazione in prossimità delle zone costiere interessate da possibili pericoli-movimento franosi, quindi interdette, deve essere condotta nel rispetto delle ordinanze emanata in materia. Tutti i bagnanti devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno dell'area interdetta.
2. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, lungo gli arenili e in mare sono fissati con ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina Forza pubblica, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.

3. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte in mare e lungo gli arenili devono essere condotte nel rispetto delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato.
4. Lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa/nuoto, spettacoli pirotecnici, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente autorità marittima, come previsto dall'ordinanza emanata in materia dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato.
5. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.

ARTICOLO 15

VIOLAZIONI

1. I contravventori alla presente ordinanza, sono puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero dell'articolo 53 del decreto legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca un diverso illecito, ovvero reato.
2. L'accertata inosservanza delle norme della presente ordinanza costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione all'Ente Locale per le azioni di competenza.

ARTICOLO 16

ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l'ordinanza n. 13/24 in data 21 maggio 2024 di questo Ufficio Circondariale Marittimo.
2. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata del periodo di balneazione stagionale.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, affissa all'albo degli uffici marittimi del circondario marittimo di Soverato e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
   - distribuzione ai comuni costieri;
   - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
   - inserimento nel sito web www.guardiacostiera.it/soverato

Soverato, (data Documit)

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Paolo AMATO
(Documento sottoscritto digitalmente)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
PAOLO AMATO
In Data/On Date:
venerdì 11 aprile 2025 09:12:08

allegato 1

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
DELL' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA DI SOVERATO

Check–List autoverifica (Art. 9, Comma 3)

1	esposizione dell'ordinanza dell'autorità marittima in luogo ben visibile. *(art. 16, co. 2, dell'ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO
2	possesso della licenza di concessione in regolare corso di validità, rilasciata dalla competente autorità comunale. *(art. 36 cod. nav.)*	□ SI	□ NO
3	gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro ed a 150 metri nel tratto di mare antistante l'area assentita in concessione. *(art. 4, co. 1 e co. 3, dell'ordinanza balneare) - eventuale deroga* _____	□ SI	□ NO
4	nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti messa in opera di corridoi di lancio (larghezza = > 10 mt. lunghezza sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Delimitato da gavitelli distanziati ad intervalli di 20 mt. e collegati con sagole galleggianti.). *(art.6 dell'ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO
5	pattino di salvataggio/unità idonea di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) SALVATAGGIO, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. *(art. 7, co.5 lettera "c", dell'ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO
6	gavitelli di colore bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti ad intervalli non superiore a 5 metri l'uno dall'altro (per l'indicazione del limite delle acque sicure – profondità 1,60 mt.). *(art. 4, co. 3, dell'ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO
7	idonea postazione dove poter effettuare il primo soccorso, debitamente areata e/o raffrescata, illuminata e mantenuta in condizioni da rendere, all'occorrenza, compatibile la destinazione allo scopo, con le dotazioni pronte all'uso, costituite da: 3 bombole di ossigeno terapeutico, ciascuna di almeno litri 1, una cannula di respirazione bocca a bocca; un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie; una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa; tre cannule oro-tracheali; una pinza tiralingua e un apribocca. *(art. 9, co. 1 lettera "e" dell'ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO
8	una postazione centrale di salvataggio ubicata in posizione che consenta la più ampia visuale possibile e apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione. *(art. 7, co. 5 lettere "b" e h", dell'ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO
9	almeno un assistente bagnante (con apposita tenuta identificativa) ogni 80 mt. e frazioni successive di fronte balneare. *(art. 7 co.5 dell' ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO
10	l'assistente bagnante deve avere in dotazione: cintura o bretella con metri 200 di cavo galleggiante, un binocolo, un paio di pinne e un megafono fisso o manuale. *(art. 7, co. 5 lettera "d" – "f" – "g" – "i", dell'ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO
11	posizionamento di due salvagente anulari, conformi alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. *(art. 7, co. 5 lettera "e", dell'ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO
12	tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso. *(art. 9, co. 1 lettera "a" dell'ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO
13	la fascia di 5 metri dalla battigia è libera da ingombri. *(art. 5, co. 6 dell'ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO
14	tabella recante i significati delle bandiere esposte. *(art. 9, co. 1 lettera "b", dell'ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO
15	comunicazione utenza telefonica dello stabilimento. *(art. 9, co. 1 lettera "c" dell'ordinanza balneare)*	□ SI	□ NO

Concessione demaniale marittima nr. _____ rilasciata in data ___/____/_____ dal Comune di _____.

Estensione del fronte mare mt. _____ .

Autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione nr. _____ rilasciata in data___/____/____.

Gestione _____.

Data___/___/____ Firma _____

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.

allegato 2

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato

Scheda notizie (art. 9, c. 4)

Parte da compilare a cura del titolare/gestore della struttura/stabilimento balneare/spiaggia libera.

QUADRO "A"	Denominazione stabilimento balneare _____ sito in località _____ nel comune di _____ (___) alla via _____ n° ____ Generalità titolare/gestore (o legale rappresentante della soc. _____) Sig. _____ nato a _____ il ___/___/_____ e residente in _____ (___) alla via _____ n° _____ in qualità di _____ colore degli ombrelloni dello stabilimento balneare _____ recapito telefonico del concessionario/gestore _____ rete fissa struttura _____/_____ mobile titolare struttura _____/_____ eventuali altre utenze _____/_____ - _____/_____ - _____/_____ (rete fissa sede società, mobile altri soggetti ecc. ecc. – indicare titolare utenza) _____

Parte da compilare a cura del titolare/gestore della struttura/stabilimento balneare/spiaggia riguardante dotazione mezzi di soccorso e medico

QUADRO "B"	Eventuali ulteriori attrezzature di primo soccorso e/o mezzi di soccorso in dotazione allo stabilimento balneare oltre a quelle di cui all'ordinanza balneare: _____ _____ (defibrillatore ecc.) eventuale presenza di un medico presso lo stabilimento: (___) SI (___) NO Dott. _____ recapito telefonico di rete mobile del medico _____/_____

Parte da compilare a cura del titolare/gestore della struttura/stabilimento balneare/spiaggia libera riguardante gli addetti alla sorveglianza/assistente ai bagnanti.

QUADRO "C"	1. *Sig. _____ nato a _____ (___) il ___/___/_____ e residente in _____ (___) alla via _____ n° ___ brevetto salvamento rilasciato da _____ n° _____ recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____/_____;* 2. *Sig. _____ nato a _____ (___) il ___/___/_____ e residente in _____ (___) alla via _____ n° ___ brevetto salvamento rilasciato da _____ n° _____ recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____/_____;* 3. *Sig. _____ nato a _____ (___) il ___/___/_____ e residente in _____ (___) alla via _____ n° ___ brevetto salvamento rilasciato da _____ n° _____ recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____/_____;*

Firma del titolare/gestore/legale rappr.	Firma del medico	Firma dell'addetto alla sorveglianza
_____	_____	_____

N. LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA DA CHIUNQUE GESTISCA O ABBIA IN USO A QUALSIASI TITOLO UN TRATTO DI SPIAGGIA

allegato 3

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA DI SOVERATO

Scheda di segnalazione dell'assistente bagnante (art. 10, c. 2 lett. n)

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato[1]
Pec: cp-soverato@pec.mit.gov.it
Email: ucsoverato@mit.gov.it

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ via _____, n° ____, tel. _____ , cell. _____, in qualità di assistente bagnante (brevetto n° _____ rilasciato da _____ in data _____, scadenza in data _____) in servizio per conto di:

- struttura balneare denominata _____, ubicata in località _____ del comune di _____;

SEGNALA IL SEGUENTE EVENTO DI:

- o assistenza a bagnanti fornita nella concessione ovvero nelle aree viciniori;
- o lamentele dell'utenza;
- o presenza di nidi di tartarughe;
- o avvistamento di meduse;
- o comparsa di alghe/mucillagini in acqua/spiaggiate;
- o *(altro)*

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

_____
_____
_____
_____
_____
_____

(specificare il luogo la data e l'orario, esporre sinteticamente l'evento, indicare generalità di eventuali testimoni o altri fatti rilevanti)

Luogo e data _____ Firma _____

(1) La dichiarazione può essere presentata anche tramite l'Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina.